# REGOLAMENTO (CE) N. 419/2009 DELLA COMMISSIONE

## del 20 maggio 2009

## recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiwi de l'Adour (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La domanda presentata dalla Francia per la registrazione della denominazione «Kiwi de l'Adour» è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [2] a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2009.

*Per la Commissione*
Mariann FISCHER BOEL
*Membro della Commissione*

---

[1] GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
[2] GU C 263 del 16.10.2008, pag. 5.

*ALLEGATO*

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati**

FRANCIA

Kiwi de l'Adour (IGP)